



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MONZA  
III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale del 2012, assunta in decisione dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 giugno 2012, promossa da:

Sa. Ermanno, CF omissis,

elettivamente domiciliato in Monza, omissis, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;

- attore opponente

- nei confronti di

Br. Gianluca, titolare della ditta individuale Fo. M. Omissis,

elettivamente domiciliato in omissis, che lo rappresentano e difendono, in forza di procura in calce al decreto ingiuntivo opposto

- convenuto opposto

Oggetto: opposizione a precetto.

**Conclusioni**

Il procuratore dell'opponente chiede e conclude come da atto di citazione in opposizione e cioè: previa immediata sospensione con decreto emesso inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, dichiarare privo di efficacia, nullo, l'atto di precetto notificare in data 8 febbraio 2012 al sig Ermanno Sa..

Spese e diritti rifusi.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L' opposizione non è fondata.

L'opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l'8 febbraio 2012, unitamente a decreto ingiuntivo n 291/12 emesso il 17/2/2012 dal T Monza, recante l'intimazione di pagamento della somma di euro 60.968,73, deducendo gli stessi motivi proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi eccependo fatti e deducendo vizi anteriori alla formazione del passaggio in giudicato del titolo e cioè: 1) il fatto estintivo del pagamento anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo; 2) l'indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi (esorbitanti rispetto al capitale).

Come costantemente insegna la Suprema Corte, nei titoli esecutivi di formazione giudiziale non possono essere dedotti, come motivi di opposizione, quelli che formano oggetto di uno specifico rimedio impugnatorio. Per essi, l'opposizione può avere ad oggetto solo fatti successivi alla formazione del titolo.

Il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente, o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio (Cass., n 22402/2008; 9912/2007; n. 6893 del 1991; Cass., n. 11088 del 1992).

I motivi anteriori alla formazione del titolo non possono essere dedotti in sede di opposizione a precetto. Possono solo essere fatti valere motivi successivi alla sua formazione perché il giudicato copre il dedotto e deducibile e impedisce la proposizione di fatti ad esso contrari. Per i titoli giudiziali non ancora passati in giudicato, come quello in esame, i fatti estintivi, modificativi e impeditivi devono essere fatti valere nel relativo giudizio d'impugnazione e cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, invero, nel caso di specie, l'opponente ha già proposto, con conseguente duplicazione di giudizi.

Alla stregua di tali osservazioni, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese a carico del soccombente vengono liquidate, considerata la semplicità delle questioni trattate e la modesta attività processuale espletata (essendo stato definito il giudizio, senza attività istruttoria, in sole due udienze) in complessive euro 1400,00 per diritti, euro 2.900,00 per onorari e 148,00 per spese non imponibili, oltre spese generali iva e cpa.

Per la liquidazione delle spese processuali si deve continuare a far riferimento alle tariffe forensi di cui al DM 127/2004, di cui l'art. 9, 3° co. del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 27/2012, che ne ha disposto l'ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione dei nuovi parametri e comunque fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012, pubblicata sulla G.U. il 24 marzo 2012 ed entrata in vigore il giorno successivo.

Se è pur vero che con DM del Ministro della Giustizia del 1° agosto 2012 sono stati approvati i nuovi parametri, vero è anche che il regime transitorio per la liquidazione delle spese giudiziali non può che far riferimento, anche per quella che in precedenza era la componente più importante delle spese giudiziali (le voci attinenti agli onorari di

avvocato), alle norme vigenti alla data in cui l'attività difensiva è terminata, secondo il consueto criterio adottato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale (v. ad es. Cass. 21-11-1998, n. 11814, secondo cui, in tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute).

Depone per la necessità di continuare a far riferimento alle abrogate tariffe quando l'attività difensiva sia terminata prima del 23 luglio 2012 anche il carattere sostanziale della norma contenuta nel 2° co. dello stesso art. 9 d.l. 1/2012, che disciplina la determinazione del compenso del professionista nei rapporti con il cliente (in mancanza di apposita pattuizione), alla quale il 3° co. dell'art. 9 d.l.cit. si raccorda, dettando una disciplina transitoria limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali a seguito di soccombenza.

Se dunque l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi sino a tale data applicabili ai fini della liquidazione giudiziale delle spese, tale liquidazione dovrà continuare a far riferimento alle tariffe ivi previste, conformemente alla nota spese redatta e depositata in giudizio dai difensori in base alle stesse con il loro ultimo atto difensivo. Se invece la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, si abbia dopo l'intervenuta abrogazione, l'entrata in vigore

dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.

Sarà insomma la data dell'ultimo atto difensivo, in cui l'opera professionale potrà dirsi conclusa, a determinare il regime normativo applicabile alla liquidazione delle spese giudiziali.

Nel caso di specie le note conclusive sono state depositate il 18 luglio 2012 e dunque debbono ancora applicarsi le tariffe di cui al d.m. 127/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da Sa. Ermanno nei confronti di Br. Gianluca, titolare della ditta individuale Fo. M.,

- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive euro 1400,00 per diritti, euro 2.900,00 per onorari e 148,00 per spese non imponibili, oltre spese generali iva e cpa.

Monza, il 31 luglio 2012

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani